

**Obbligazioni - inadempimento - costituzione in mora - Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,  
Ordinanza n. 20021 del 19/07/2024**

Risoluzione del contratto per inadempimento - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza.